



CH-3003 Berna, USTRA

Alle Direzioni cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Vs. riferimento:
Ns. riferimento: H183-0544/Di
Collab. responsabile: Chantal Disler
Berna, 22 maggio 2008

Nuova ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate

Signore e signori Consiglieri di Stato,

con la presente vi informiamo che in data 22 maggio 2008 l'Ufficio federale delle strade ha emanato l'ordinanza menzionata nell'oggetto come pure le cinque istruzioni correlate¹. L'O-OCCS-USTRA (RS 741.013.1) e le istruzioni entreranno in vigore contemporaneamente il 1° ottobre 2008.

Il testo dell'ordinanza e le cinque istruzioni sono consultabili nel sito Internet dell'USTRA (www.astra.admin.ch; rubrica: "Documentazione" → "Legislazione" → "Elenco delle novità" → "Controlli della circolazione stradale").

Il testo ufficiale dell'O-OCCS-USTRA sarà pubblicato tra qualche settimana nella Raccolta ufficiale (RU) e potrà essere consultato all'indirizzo Internet www.admin.ch/ch/i/as/index.html. Le istruzioni, invece, saranno disponibili solo nel portale USTRA (rubrica: "Documentazione" → "Prescrizioni").

¹ Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale; istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote; istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianto di misurazione della sagoma da parte della polizia; istruzioni concernenti l'accertamento dell'inattitudine alla guida nella circolazione stradale; istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

Infine, la versione vincolante dell'ordinanza sarà disponibile all'indirizzo www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html (digitare il numero RS → "cerca") a partire dal 1° ottobre 2008, data di entrata in vigore del testo.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore

Copia p.c. a: servizi federali, associazioni e organizzazioni interessati.



Berna, 22 maggio 2008

Istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianto di misurazione della sagoma da parte della polizia

(in virtù dell'art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS¹, art. 2-5, 15 e 16 O-OCCS USTRA², d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia METAS)

1. In generale

Le presenti istruzioni regolano il controllo da parte della polizia dell'altezza, della larghezza e della lunghezza di un veicolo o di una combinazione di veicoli per mezzo di un impianto di misurazione della sagoma dotato di scanner a laser.

2. Personale incaricato del controllo e della valutazione

(art. 2 O-OCCS-USTRA)

I requisiti per il personale incaricato del controllo e della valutazione si fondano sull'articolo 2 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (in seguito O-OCCS).

3. Sistema di misurazione (impianto di misurazione della sagoma)

3.1 Basi legali

I requisiti per un sistema di misurazione si fondano, conformemente all'articolo 3 O-OCCS, sull'ordinanza sugli strumenti di misurazione³.

Gli impianti di misurazione della sagoma sottostanno inoltre all'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misura di lunghezza⁴. In particolare devono essere osservati gli articoli 19-22.

3.2 Manutenzione e messa fuori servizio

L'impianto di misurazione sottostà all'obbligo di manutenzione annuale. Se l'utente constata danni o irregolarità al sistema di misurazione, deve mettere l'impianto fuori servizio, indicandolo in modo adeguato, fino a quando non sono eliminati i problemi. Soltanto le imprese produttrici o i rappresentanti autorizzati possono effettuare i lavori di manutenzione e di

¹ Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

² Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013.1)

³ Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)

⁴ Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misura di lunghezza (RS 941.201)

riparazione. Interventi su parti soggette all'obbligo di calibrazione dell'impianto di misurazione della sagoma, aggiornamenti del software con incidenza sulla funzione e adeguamenti degli impianti e degli apparecchi complementari con incidenza sulla funzione comportano sempre una ricalibrazione al termine dei lavori. Il cambio di parti soggette all'obbligo di calibrazione richiede una nuova calibrazione iniziale. Aggiornamenti di software e adeguamenti che prevedono l'installazione di apparecchi complementari con incidenza sulla funzione devono essere previamente autorizzati. I sistemi di misurazione e gli apparecchi complementari non possono essere modificati. L'utente è tenuto a controllare periodicamente la regolarità dell'impianto.

Se durante una misurazione sorgono dubbi circa la precisione di misurazione l'impianto deve essere messo fuori servizio immediatamente. In questo caso risultano nulli tutti i valori misurati dall'ultimo avviamento dell'impianto. Nel caso di dubbi, devono essere consultati gli specialisti di METAS, della ditta produttrice o di un rappresentante autorizzato.

4. Esecuzione e procedura

L'impianto di misurazione della sagoma rileva l'altezza, la larghezza e la lunghezza massima dei veicoli. Esso individua le parti sporgenti e permette di escludere quelle di cui all'articolo 38 capoversi 1 e 1^{bis} OETV⁵ dai risultati di misurazione.

4.1 Altezza (art. 66 ONC⁶ e art. 38 cpv. 1^{ter} OETV)

Durante la procedura di misurazione la parte superiore del veicolo (ad es. telone, carico) non deve essere ricoperta di neve, ghiaccio ecc. Nel caso di veicoli con sospensione pneumatica, la misurazione avviene in posizione normale (posizione di marcia). Inoltre, il veicolo è misurato così come giunge sul posto di misurazione (ad es. incl. camere d'aria gonfiate ad azionamento pneumatico per impedire la formazione di ghiaccio sui teloni del veicolo).

4.2 Larghezza (art. 64, 73 cpv. 2 ONC e art. 38 cpv. 1^{bis} OETV)

Nel caso di un carico sporgente lateralmente è misurato il punto più largo del carico. Quando il carico è eccessivamente largo soltanto in singoli punti, il personale di controllo deve individuare la causa, valutare e, se necessario, adottare le misure adeguate (ad es. carico fissato male e, di conseguenza, sporgente solo unilateralmente, telaio del telone curvo, mancanza di un'autorizzazione speciale per carichi eccessivamente larghi in singoli punti ecc.).

4.3 Lunghezza (art. 65, 73 cpv. 3 ONC e art. 38 cpv. 1 OETV)

L'impianto di misurazione della sagoma rileva la lunghezza più esterna di un singolo veicolo o di una combinazione di veicoli; in questo contesto, va osservato quanto segue:

⁵ Ordinanza del 19.06.1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

⁶ Ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

- a. Combinazione di veicoli: se sussiste il sospetto che il veicolo trainante e/o il rimorchio siano troppo lunghi, è necessario misurarli separatamente. È possibile misurare entrambe le parti manualmente (ad es. con un metro a nastro) oppure il veicolo trainante senza rimorchio nell'impianto di misurazione della sagoma e il rimorchio manualmente.
- b. Carico sporgente: la parte di carico sporgente anteriormente a contare dal centro del dispositivo di guida oppure sporgente posteriormente a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori (cfr. art. 73 cpv. 3 ONC) deve essere misurato manualmente. Se il carico sporgente o le parti rilevanti del veicolo di cui all'articolo 38 capoverso 1 OETV sono inequivocabilmente riscontrabili con un impianto di misurazione della sagoma o manualmente a partire dall'estremità posteriore del veicolo, essi possono essere registrati nel software e successivamente dedotti.

5. **Margine di sicurezza** (art. 16 O-OCCS)

Il margine di sicurezza si fonda sull'articolo 16 O-OCCS. Esso non è applicabile nel caso di eventuali misurazioni manuali complementari.

Per perseguire un'infrazione è determinante il valore rilevato dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente. È ammessa la deduzione automatica del margine di sicurezza mediante il software approvato. Il margine di sicurezza adottato va documentato in maniera trasparente.

6. **Verbale di misurazione**

Tutti i controlli dei veicoli, effettuati da parte della polizia negli impianti di misurazione della sagoma, che portano al perseguimento di un'infrazione, devono essere documentati in un verbale di misurazione che presenta almeno le seguenti indicazioni:

- data, ora e luogo della misurazione
- indicazione dell'impianto di misurazione della sagoma, incl. numero METAS
- data dell'ultima calibrazione
- tipo e targa del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a
- altezza, larghezza, lunghezza massime consentite del veicolo o della combinazione di veicoli controllato/a
- valori rilevati con l'impianto di misurazione della sagoma ed eventuali misurazioni manuali complementari
- entità del margine di sicurezza (secondo art. 16 O-OCCS)
- il responsabile del controllo (nome o firma chiaramente leggibile)

7. **Abrogazione**

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni del 22 dicembre 2006 sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia.

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

Ufficio federale delle strade

Sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore